

DEDUCIBILITÀ COSTI BLACK LIST

Reintroduzione della norma e ampliamento della lista

Gentili Clienti,

La legge di bilancio 2023 ha reintrodotta la misura capace di **limitare la deducibilità** dei costi cd. “black”, cioè di quelle spese ed altri componenti negativi derivanti da operazioni effettuate con soggetti localizzati in Paesi non cooperativi ai fini fiscali (tra cui, a titolo esemplificativo: Bahamas, Panama, Samoa).

Secondo la legge di bilancio, le spese sostenute a decorrere dal **1° gennaio 2023**, sono ammesse in deduzione sino a concorrenza del **valore normale**. L’eccedenza rispetto a tale valore è ammessa in deduzione solo se il contribuente prova che l’operazione sottostante ha risposto ad un effettivo interesse economico. Il contribuente deve infatti fornire “*valida giustificazione di tipo economico a beneficio della specifica attività imprenditoriale, avendo riguardo sia alla peculiarità del contesto nel quale essa è attuata, sia alla praticabilità di soluzioni alternative*” (CM 26.1.2009 n.1), *quali le migliori modalità di attuazione dell’operazione, l’inesistenza di soluzioni alternative o comunque la presenza di vincoli atti a rendere obbligatorio l’acquisto critico* (CM 6.10.2010 n. 51).

Ampliamento della “black list”

Tuttavia, il 14 febbraio 2023 il Consiglio dell’Unione Europea ha ampliato la lista di Paesi rientranti nella cd. “black list”, inserendo Isole Vergini, Costa Rica, Isole Marshall e **Russia**.

Pertanto, i limiti alla deducibilità per le operazioni effettuate con questi ultimi Paesi riguardano le spese sostenute a partire dal **14 febbraio 2023**.

Sul punto Vi chiediamo di tenere monitorato il tutto, assicurandoci che tutte le operazioni sono state esposte a VALORE ECONOMICO DI MERCATO NORMALE, come se le stesse fossero state eseguite con PAESI non BLACK LIST, diversamente scatta un monitoraggio ed un’informativa in sede di bilancio e di dichiarazione.

Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

MB STUDIO PROFESSIONISTI ASSOCIATI